

**REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO
DEL MOVIMENTO EUROPEO**

1. Creazione di un Gruppo operativo per l'attuazione delle attività decise dall'Assemblea e dal Consiglio di Presidenza.

Il Presidente e il Segretario generale possono creare un Gruppo operativo per rafforzare l'organizzazione interna del Movimento facendo appello ad esperti che eseguono le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza in settori specifici di attività. I membri del Gruppo non saranno remunerati all'eccezione di un rimborso spese per le missioni sostenute. I componenti del Gruppo sono inizialmente quelli previsti ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2. Ulteriori riunioni statutarie.

Oltre alle due riunioni statutarie previste dall'art. 6, l'Assemblea si riunisce almeno altre due volte all'anno per discutere in particolare dei lavori e delle proposte delle Commissioni politiche a cui partecipano rappresentanti delle organizzazioni di pieno diritto e i membri associati.

3. Commissioni politiche.

Le Commissioni politiche previste nello Statuto all'art. 8, si costituiscono su proposta del Consiglio di Presidenza fra i delegati nell'Assemblea sulla base dei temi prioritari del Movimento e sono presiedute ciascuna da un membro del Consiglio di Presidenza.

4. Sezione giovanile.

Il Movimento europeo si dota di una sua sezione giovanile diretta da un coordinatore appartenente allo stesso ME o ai suoi membri di diritto o associati di cui fanno parte, in particolare, rappresentanti dei movimenti giovanili delle sue organizzazioni membre. Essa avrà il compito di promuovere iniziative specifiche di diffusione del progetto europeo conformi alle finalità del ME. Tali attività saranno esclusivamente dirette ai giovani compresi tra i 16 e i 35 anni. Per lo svolgimento delle sue attività, la sezione giovanile disporrà, nel quadro del bilancio del ME, di una sua autonomia organizzativa. Su invito del Presidente, uno o più rappresentanti della sezione giovanile possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Presidenza. Il rappresentante della sezione giovanile farà parte del Gruppo operativo di cui all'art. 1.

5. Coordinamento delle attività dei Centri di coordinamento regionali.

Il Movimento europeo si dota di uno strumento di coordinamento delle attività dei centri di coordinamento regionali di cui all'art. 2 dello Statuto. Il coordinatore fa parte del Gruppo operativo di cui all'art. 1.

6. Accademia europea.

Come previsto dall'art. 9, lettera b) dello Statuto, il ME si dota di una struttura accademica chiamata Accademia europea incaricata di elaborare e realizzare corsi di formazione europea, principalmente nelle scuole e nelle Università. Tale attività potrà comportare la raccolta dei fondi necessari alla redazione e organizzazione dei corsi di formazione in questione (elaborazione di testi formativi, diffusione degli stessi in formato stampa oppure online, ricerca delle strutture necessarie allo svolgimento dei corsi di formazione, ecc...). Come previsto dall'art. 9 dello Statuto, l'Accademia europea collaborerà strettamente con tutte le iniziative europee esistenti nelle Università italiane. Il coordinatore dell'Accademia europea farà parte del Gruppo operativo di cui all'art. 1.

7. Newsletter e altri strumenti di comunicazione.

Il ME si dota di strumenti di comunicazione (come, ad esempio, la newsletter periodica già redatta e diffusa dagli organi del ME) per diffondere i propri scritti e la conoscenza di eventi utili alla formazione europea degli abbonati. La diffusione di tale newsletter o di altri strumenti di comunicazione potrà comportare contributi volontari da parte delle organizzazioni membre o altre associazioni che volessero disporre di un'informazione/formazione regolare relativa agli avvenimenti, testi o altre informazioni a carattere europeo. Il responsabile della newsletter e degli altri strumenti di comunicazione farà parte del Gruppo operativo di cui all'art. 1.

8. Sezione stampa e comunicazione.

Il ME si dota di una sezione stampa e comunicazione alla quale partecipano in particolare iresponsabili della comunicazione delle organizzazioni membre. Un giornalista professionista in attività responsabile della sessione stampa e comunicazione farà parte del Gruppo operativo di cui all'art. 1.

9. Parità di genere.

La Commissione parità di genere sarà costituita dalle rappresentanti femminili delle delegazioni di organizzazioni di pieno diritto e di membri associati. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio di Presidenza delle rappresentanti oltre alla Presidente della Commissione che ne è membro di pieno diritto e che a fa parte del Gruppo operativo di cui all'art. 1.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI ELEZIONI DEGLI ORGANI

10. Per il controllo e la gestione dello svolgimento di tutte le procedure elettorali previste dallo Statuto del Movimento Europeo, verrà designato dal Consiglio di Presidenza attraverso la maggioranza semplice dei presenti e anticipatamente alle diverse fasi elettorali un Comitato elettorale composto da almeno tre soggetti, che non concorrono ad alcune delle cariche elettive previste.

11. Si prevede che l'elezione delle cariche da parte dell'Assemblea di cui all'art.7 dello Statuto non avvengano contemporaneamente durante la stessa convocazione. L'elezione del Presidente del Movimento Europeo dovrà precedere le altre votazioni previste.

12. Per l'elezione alle cariche di Vice Presidenti e degli altri membri del Consiglio di Presidenza si prescrive che le dichiarazioni di disponibilità all'assunzione di tali incarichi siano inviate all'attenzione del Presidente del Movimento Europeo eletto, con un congruo anticipo.

13. Sarà responsabilità del Presidente del Movimento Europeo di predisporre, sulla base delle dichiarazioni di disponibilità pervenute, una proposta di articolazione delle Vicepresidenze e degli altri membri del Consiglio di Presidenza che tenga adeguatamente conto dei criteri indicati dallo Statuto. Tale lista dovrà essere approvata nel suo complesso dall'Assemblea con la maggioranza espressamente prevista dallo Statuto oppure risulterà respinta nel suo complesso, qualora tale maggioranza non venga raggiunta.

14. Per una più puntuale applicazione delle indicazioni fornite dallo Statuto relativamente alla composizione del Consiglio di Presidenza nell'art.7, si affermano le seguenti linee di indirizzo:

- per quanto riguarda l'equilibrio di genere va interpretato che nessun genere sia rappresentato in proporzione minore ad un terzo dei componenti del Consiglio di Presidenza;
- per quanto riguarda l'equilibrio generazionale che almeno un sesto dei componenti del Consiglio di Presidenza faccia parte della fascia di età al di sotto dei 35 anni o che tale fascia sia garantita dalla partecipazione al Consiglio di Presidenza dei rappresentanti della sezione giovanile.

(Assemblea Movimento europeo Italia, 27 gennaio 2022)